

BlackRock Global Funds

Statuto

del 31 maggio 2011

société d'investissement à capital variable (SICAV) Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo, sezione B numero 6.317

Articolo 1:

Si costituisce tra i sottoscrittori e tutti i futuri azionisti una società in forma di “société anonyme”, operante in qualità di “société d’investissement à capital variable” con il nome di “**BLACKROCK GLOBAL FUNDS**” (di seguito la “Società”).

Articolo 2:

La durata della Società è a tempo indeterminato. La Società può essere sciolta in qualsiasi momento con delibera degli azionisti adottata con le stesse modalità previste per la modifica del presente statuto.

Articolo 3:

La Società ha per oggetto esclusivo l’investimento del proprio patrimonio in valori mobiliari di qualsiasi tipo e in ogni altra attività consentita ai sensi dell’Articolo 41 (1) della legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d’investimento collettivo e successive modifiche o disposizioni sostitutive (in seguito “la Legge del 2002”) allo scopo di attuare la diversificazione del rischio connesso agli investimenti e di conseguire un utile a vantaggio degli azionisti attraverso la gestione del patrimonio.

La Società può adottare qualsiasi misura e concludere qualsiasi operazione che riterrà utile ai fini del conseguimento e dello sviluppo dell’oggetto sociale, inteso nel suo senso più ampio in base alla Legge del 2002.

Articolo 4:

La sede legale della Società è stabilita nel comune di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo. La Società può, con delibera del consiglio di amministrazione, costituire proprie controllate, filiali o altre sedi sia nel Granducato di Lussemburgo sia all’estero. La Società può inoltre, sempre con delibera del consiglio di amministrazione, trasferire la propria sede legale in altro luogo all’interno del comune di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo.

Qualora si verificassero o fossero imminenti eventi politici, economici o sociali di carattere straordinario tali da turbare, a giudizio del consiglio di amministrazione, la normale attività della Società presso la sua sede legale, ovvero l’agevole comunicazione tra tale sede e l’estero, il consiglio stesso potrà, in via provvisoria e fino alla completa cessazione di tali circostanze eccezionali, trasferire la sede legale della Società all’estero. Tale misura provvisoria non avrà alcun effetto sulla nazionalità della Società, che, nonostante il temporaneo trasferimento della propria sede legale, resterà una società di diritto lussemburghese.

Articolo 5:

Il capitale della Società è rappresentato da azioni prive di valore nominale e corrisponde in qualsiasi momento al valore del patrimonio netto della Società, come definito all’articolo ventitré dello statuto.

Il capitale sociale minimo non può essere inferiore all’equivalente in dollari statunitensi di unmilione duecentocinquanta mila euro (€1.250.000,-).

Il consiglio di amministrazione è autorizzato, in base all’articolo ventiquattro dello statuto, a emettere, senza limite alcuno e in qualsiasi momento, nuove azioni interamente liberate a un prezzo pari al valore patrimoniale netto o al corrispondente valore patrimoniale netto per azione determinato secondo le modalità previste nell’articolo ventitré dello statuto, senza che agli azionisti esistenti sia riservato alcun diritto di prelazione sulla sottoscrizione. Il consiglio di amministrazione può delegare a qualsiasi amministratore, funzionario della Società o altro soggetto, purché debitamente autorizzati, il compito di accettare le sottoscrizioni di nuove azioni, procedere alla consegna e incassare le relative somme.

Le azioni emesse possono essere, a giudizio del consiglio di amministrazione, di diverse classi o sottoclassi appartenenti alla classe di azioni prevista per un determinato portafoglio di investimenti (in seguito un “Comparto”) e le relative somme versate dai sottoscrittori in relazione a ciascuna classe di azioni saranno investite, conformemente a quanto disposto nel precedente articolo tre dello statuto, nei valori mobiliari e altri attivi delle aree geografiche, monetarie o settoriali o nelle specifiche tipologie di azioni o titoli di debito di

volta in volta stabiliti dal consiglio di amministrazione in relazione a ciascun Comparto.

Il consiglio di amministrazione può deliberare di creare all'interno di ciascuna classe di azioni due o più sottoclassi i cui attivi saranno tutti investiti nel rispetto della specifica politica d'investimento della relativa classe ma aventi ciascuna una propria struttura di commissioni di vendita e rimborso, politica di copertura o altra caratteristica specifica. Il consiglio di amministrazione può altresì decidere, in qualsiasi momento, di chiudere una determinata sottoclasse di azioni o, con un preavviso di almeno 30 giorni agli azionisti della sottoclasse interessata, di procedere alla fusione della sottoclasse con un'altra sottoclasse di azioni dello stesso o di un altro comparto.

Ai fini della determinazione del capitale sociale, il valore netto degli attivi attribuibili a ciascuna classe, se non è espresso in dollari statunitensi, sarà convertito in tale valuta e il capitale sarà pari alla somma dei patrimoni netti di tutte le classi.

Le azioni di ciascun Comparto della Società saranno rese ampiamente disponibili per l'investimento da parte del pubblico e, nel caso di specifiche classi di azioni, per gli investitori istituzionali. Le azioni di ciascuno dei Comparti saranno collocate e rese disponibili in maniera sufficientemente ampia da raggiungere le categorie di investitori previste e con modalità idonee ad attrarre dette categorie di investitori.

Articolo 6:

La Società può emettere esclusivamente azioni in forma nominativa. Se lo desidera, l'azionista titolare di azioni nominative potrà ricevere una conferma della titolarità delle azioni anziché ottenere il rilascio materiale dei certificati azionari. Se un titolare di azioni nominative richiede l'emissione dei propri certificati azionari in più copie, il costo di tali certificati aggiuntivi potrà essergli addebitato. I certificati azionari riceveranno la firma di due amministratori. Le due firme potranno essere manoscritte, stampate o stampigliate. È tuttavia possibile che una delle due firme sia apposta da una persona opportunamente delegata dal consiglio di amministrazione; in quest'ultimo caso la firma deve essere manoscritta. La Società potrà emettere dei certificati provvisori nelle forme stabilite di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

Le azioni verranno emesse solo a fronte dell'accettazione della sottoscrizione e del versamento del relativo prezzo di emissione, determinato secondo quanto previsto dall'articolo ventiquattro dello statuto. All'atto dell'accettazione della sottoscrizione e del versamento, il sottoscrittore potrà ritirare immediatamente i certificati azionari definitivi.

L'emissione delle azioni può inoltre avvenire a fronte dell'accettazione della sottoscrizione e del conferimento di valori mobiliari e altri attivi compatibili con la politica d'investimento e l'oggetto sociale della Società.

Qualora il pagamento effettuato dal sottoscrittore desse luogo all'emissione di una frazione di azione, tale frazione sarà iscritta a libro soci. Le frazioni di azioni non danno diritto di voto, ma danno diritto all'incasso della corrispondente frazione del dividendo nella misura stabilita dalla Società.

Gli eventuali dividendi saranno versati ai titolari di azioni all'indirizzo registrato nel libro soci.

Tutte le azioni emesse dalla Società saranno iscritte a libro soci, che sarà tenuto dalla Società ovvero da uno o più soggetti opportunamente designati dalla stessa e indicherà, per ciascun azionista registrato, il nome e il luogo di residenza o di domicilio comunicato alla Società, nonché il numero e la classe delle azioni detenute e l'importo versato per ciascuna azione. Tutti i trasferimenti di azioni saranno registrati nel libro soci.

Il trasferimento di azioni nominative avviene (a) in presenza di certificati emessi, mediante iscrizione del trasferimento all'atto della restituzione alla Società del certificato o dei certificati rappresentativi delle azioni, unitamente a tutti gli altri documenti di trasferimento richiesti dalla Società e (b) in assenza di certificati emessi, tramite una dichiarazione di trasferimento scritta che sarà riportata nel libro soci, recante la data e la firma del cedente e del cessionario ovvero dei rispettivi mandatari, che dovranno, a tale scopo, essere in possesso delle relative deleghe.

Tutti i titolari di azioni nominative dovranno indicare alla Società un indirizzo cui inviare tutte le comunicazioni e gli avvisi emessi dalla Società. Tale indirizzo sarà registrato nel libro soci.

Qualora un titolare di azioni nominative non fornisca alla Società il proprio recapito, la Società potrà autorizzare l'iscrizione a libro soci di tale circostanza, considerando l'azionista domiciliato presso la sede legale della stessa o presso altro recapito periodicamente stabilito dalla stessa fino a che l'azionista non abbia fornito un diverso indirizzo alla Società. L'azionista potrà in qualsiasi momento far modificare l'indirizzo iscritto a libro soci mediante apposita comunicazione scritta inviata alla sede legale della Società o ad altro recapito eventualmente stabilito dalla Società.

Articolo 7:

In caso di smarrimento o distruzione di un certificato azionario, debitamente documentati, l'azionista potrà richiedere alla Società di emettere un duplicato del certificato alle condizioni e con le garanzie stabilite dalla Società, ad esempio una garanzia rilasciata da una compagnia d'assicurazione priva di qualsiasi vincolo. L'emissione di un nuovo certificato, recante apposita dicitura che lo contraddistingue come duplicato, comporta l'annullamento del certificato originale.

La Società può, a sua discrezione, addebitare all'azionista il costo del duplicato o del nuovo certificato, nonché di tutte le ragionevoli spese sostenute dalla Società per l'emissione e l'iscrizione a libro soci ovvero per la distruzione del vecchio certificato.

Articolo 8:

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà, a sua discrezione, di imporre delle restrizioni finalizzate a impedire che le azioni della Società siano acquistate o detenute da (a) soggetti che violino la legge o le disposizioni imposte da uno Stato o un ente governativo ovvero da (b) qualsiasi soggetto che si trovi in circostanze tali da poter dar luogo, a parere del consiglio di amministrazione, a obblighi tributari o altro svantaggio economico in capo alla Società cui la stessa non sarebbe altrimenti stata assoggettata. Inoltre, ove ciò rientri negli interessi del comparto e/o dei suoi azionisti, ivi compreso il caso in cui la Società o il comparto raggiungano dimensioni tali da compromettere la capacità di trovare investimenti idonei per gli stessi, il consiglio di amministrazione potrà decidere di limitare l'emissione di azioni e avrà la facoltà di rimuovere tale restrizione in qualsiasi momento a sua discrezione.

In particolare, la Società potrà limitare o impedire la titolarità di azioni della Società da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica nonché, senza limitazione alcuna, da parte di qualsiasi "soggetto statunitense" così come definito in seguito. A tale effetto la Società ha la facoltà di:

- a) rifiutare l'emissione e la registrazione del trasferimento di azioni qualora emergesse che tale emissione o trasferimento comporterebbe o potrebbe comportare l'attribuzione della titolarità delle azioni a un soggetto non autorizzato a detenere le azioni della Società;
- b) chiedere in ogni momento a qualsiasi soggetto iscritto a libro soci o richiedente la registrazione a libro soci del trasferimento di azioni di fornire tutte le informazioni, suffragate da apposita dichiarazione giurata, che ritenga necessarie allo scopo di stabilire se, in che misura e in quali circostanze la titolarità di tali azioni è o sarà attribuibile ad un soggetto non autorizzato a detenere azioni della Società;
- c) procedere al riscatto forzato di tutte le azioni detenute da un soggetto non autorizzato a detenere, da solo o congiuntamente con altri, azioni della Società qualora risultasse che tale soggetto è effettivamente titolare di azioni della Società, applicando la seguente procedura:
 - 1) La Società invierà una notifica (in seguito "la notifica di riscatto") all'azionista portatore delle azioni da rimborsare o iscritto a libro soci quale titolare di tali azioni, specificando i titoli oggetto di riscatto, il relativo prezzo e la sede del pagamento. La notifica di riscatto può essere trasmessa all'azionista a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'ultimo recapito noto dell'azionista ovvero all'indirizzo iscritto nel libro soci della Società. Al ricevimento della notifica l'azionista è tenuto a riconsegnare immediatamente alla Società il certificato o i certificati rappresentativi delle azioni

specificate nella notifica di riscatto. Il giorno stesso indicato nella notifica di riscatto, a partire dall'ora di normale chiusura degli uffici, l'azionista cesserà di essere titolare delle azioni e le azioni da questi detenute fino a quel momento saranno annullate.

- 2) Il prezzo al quale le azioni specificate nella notifica di riscatto saranno rimborsate (in seguito il "prezzo di riscatto") sarà pari al valore patrimoniale netto per azione delle azioni della relativa classe, determinato in base a quanto stabilito nell'articolo ventitré dello statuto, al netto della commissione di rimborso e/o della commissione di vendita differita eventualmente stabilite dal consiglio di amministrazione in relazione ai rimborsi di azioni e riportata nel prospetto informativo.
 - 3) Il prezzo di riscatto sarà corrisposto al possessore delle azioni in dollari statunitensi, ad eccezione dei periodi in cui vigono restrizioni valutarie; il relativo importo sarà versato dalla Società a una banca lussemburghese o estera (indicata nella notifica di riscatto), la quale lo girerà a sua volta al possessore delle azioni, previa consegna del certificato o dei certificati rappresentativi delle azioni indicate nella notifica di riscatto. Una volta effettuato il pagamento alle condizioni sopradescritte, nessun soggetto che vanta diritti sulle azioni menzionate nella notifica di riscatto potrà in alcun modo esercitarli, né rivalersi nei confronti della Società o del suo patrimonio in relazione ad esse, fatto salvo il diritto dell'azionista che figura come titolare delle azioni di incassare l'importo (senza interessi) depositato presso la banca all'atto della consegna del certificato o dei certificati, come riferito sopra.
 - 4) L'esercizio da parte della Società dei poteri ad essa conferiti dal presente articolo non potrà in alcun caso essere contestato o invalidato sulla base dell'insufficienza di prove della titolarità delle azioni in capo a un dato soggetto ovvero sostenendo che la reale titolarità delle azioni spettasse a un soggetto diverso da quello risultante alla Società alla data della notifica di riscatto, a condizione che la Società abbia esercitato tali poteri in buona fede;
- d) invalidare il voto di qualsiasi soggetto non autorizzato a detenere le azioni della Società durante lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della Società.

Nel presente statuto, e ferme restando le eventuali modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione conformemente alle leggi applicabili, debitamente riportate nel prospetto informativo in vigore, per "soggetto statunitense" s'intende: qualsiasi cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti d'America; qualsiasi persona giuridica organizzata o costituita in conformità alle leggi vigenti in uno stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America (a esclusione di quelle non disciplinate come soggetti statunitensi in base alle vigenti disposizioni del Dipartimento del Tesoro); qualsiasi persona giuridica organizzata secondo le leggi statunitensi o di qualsiasi stato, territorio o possedimento statunitense; qualsiasi patrimonio o fondo in amministrazione fiduciaria, tranne i patrimoni il cui reddito, proveniente da fonti esterne agli Stati Uniti d'America (e non connesso di fatto alla conduzione di un'attività produttiva o commerciale all'interno degli Stati Uniti), non partecipa alla formazione del reddito imponibile ai fini del calcolo in capo agli stessi dell'imposta federale sui redditi statunitense; qualsiasi fondo fiduciario la cui amministrazione sia soggetta alla supervisione primaria di un tribunale statunitense e dove uno o più soggetti statunitensi abbiano l'autorità per controllarne tutte le decisioni fondamentali; infine, alcuni fondi fiduciari in essere al 20 agosto 1996 disciplinati come soggetti statunitensi fino a tale data, i quali abbiano scelto ai sensi di legge di continuare a essere assoggettati al regime giuridico statunitense.

Articolo 9:

Ogni assemblea degli azionisti della Società validamente costituita rappresenta l'insieme di tutti gli azionisti della Società e le relative delibere sono vincolanti per tutti gli azionisti della Società, indipendentemente dalla classe di azioni da questi detenute. L'assemblea degli azionisti gode dei più ampi poteri al fine di disporre, attuare e approvare gli atti relativi alla gestione della Società.

Articolo 10:

L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà, conformemente alla legge lussemburghese, presso la sede legale della Società, o altra sede nel Granducato di Lussemburgo eventualmente indicata nell'avviso di

convocazione, il giorno 20 febbraio alle ore 11.00. Qualora tale data non cadesse in un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, l'assemblea si terrà il giorno lavorativo bancario successivo.

Le altre assemblee degli azionisti possono svolgersi all'ora e nel luogo specificati nel relativo avviso di convocazione.

Il consiglio di amministrazione può inoltre indire speciali assemblee dei titolari delle azioni di uno o più comparti, classi o sottoclassi al fine di deliberare su questioni che riguardano quello o quei comparti, classi o sottoclassi e/o modifiche dei relativi diritti.

Articolo 11:

Ove non diversamente previsto dallo statuto, gli avvisi di convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della Società saranno disciplinati secondo la legge per quanto attiene ai quorum e al preavviso richiesto.

Ogni azione, di qualsiasi classe e indipendentemente dal relativo valore patrimoniale netto, dà diritto a un voto, fatte salve le limitazioni imposte dallo statuto. Ogni azionista ha il diritto di essere rappresentato alle assemblee degli azionisti da un altro soggetto debitamente incaricato mediante delega scritta o altro mezzo di comunicazione. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto, le delibere delle assemblee degli azionisti regolarmente convocate vengono adottate a maggioranza semplice degli azionisti presenti e votanti.

È facoltà del consiglio di amministrazione imporre agli azionisti altre condizioni per la partecipazione alle assemblee degli azionisti.

Gli azionisti che partecipino alle assemblee degli azionisti in videoconferenza o tramite altri sistemi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione saranno considerati presenti ai fini della determinazione del quorum e del calcolo della maggioranza. Detti sistemi di telecomunicazione dovranno soddisfare determinati requisiti tecnologici che consentano all'azionista l'effettiva partecipazione all'assemblea e le delibere dell'assemblea dovranno essere ritrasmesse su base continuativa.

Gli azionisti hanno la facoltà di esprimere il proprio voto tramite le apposite schede («formulaire»).

Ciascuna scheda di voto («formulaire») dovrà pervenire, mediante consegna a mano con ricevuta di ricezione, ovvero a mezzo raccomandata a.r. o servizio di corriere speciale tramite uno spedizioniere riconosciuto a livello internazionale, presso la sede legale della Società oppure a mezzo facsimile al numero di fax della sede legale della Società.

Ciascuna scheda di voto («formulaire») priva delle seguenti diciture o indicazioni sarà considerata nulla e non sarà conteggiata ai fini della determinazione del quorum:

- Nome/Denominazione, indirizzo o sede legale dell'azionista;
- Numero totale di azioni detenute dall'azionista e, ove applicabile, numero di azioni di ciascun comparto o sottoclasse detenute dall'azionista in questione;
- Ordine del giorno dell'assemblea generale;
- Indicazione, da parte dell'azionista, del numero di azioni per le quali intenda astenersi ovvero esprimere voto a favore o contrario, in relazione a ciascuna delle deliberazioni proposte;
- Nome, titolo e firma dell'azionista interessato o del relativo delegato autorizzato.

Le schede di voto («formulaire») dovranno pervenire presso la Società entro e non oltre le ore 24.00, ora di Lussemburgo, del quinto giorno lavorativo immediatamente precedente alla data dell'assemblea generale degli

azionisti. Le schede (“formulaire”) pervenute alla Società successivamente a detto termine non saranno conteggiate ai fini della determinazione del quorum.

Ai fini del presente articolo, per “giorno lavorativo in Lussemburgo” si intende qualsiasi giorno di apertura delle banche in Lussemburgo.

La scheda di voto (“formulaire”) si considererà pervenuta:

- (a) al momento della consegna, in caso di consegna a mano con ricevuta di ricezione, ovvero a mezzo raccomandata a.r. o servizio di corriere speciale tramite uno spedizioniere riconosciuto a livello internazionale; o
- (b) in caso di invio a mezzo facsimile, all’ora indicata sul rapporto di trasmissione insieme al numero del fax del destinatario.

Se il capitale sociale è suddiviso in più classi di azioni e le azioni appartengono a diverse sottoclassi, i diritti di voto connessi alle azioni di ciascuna classe o sottoclasse (fatto salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni di emissione delle azioni di quella classe o sottoclasse) possono essere modificati, anche se la Società è in liquidazione, con una delibera adottata da un’assemblea generale speciale riservata ai titolari delle azioni di quella classe o sottoclasse con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Le assemblee speciali sono disciplinate, con le opportune modifiche, dalle disposizioni dello statuto relative alle assemblee generali, fermo restando che il quorum minimo necessario ad ogni assemblea speciale è costituito dai titolari delle azioni della classe o sottoclasse in questione presenti di persona o rappresentate che detengano almeno la metà delle azioni totali emesse in quella classe o sottoclasse (oppure, se l’assemblea è stata aggiornata e non si è raggiunto tale quorum, da qualsiasi soggetto presente titolare di azioni della classe o sottoclasse in questione, in persona o rappresentato).

Articolo 12:

Gli azionisti si riuniscono su convocazione del consiglio di amministrazione. L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno dell’assemblea sarà inviato per posta o trasmesso con altro mezzo a ciascun azionista, presso il recapito iscritto a libro soci, almeno otto giorni prima dell’assemblea.

Articolo 13:

La Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre consiglieri. I membri del consiglio di amministrazione non devono necessariamente essere azionisti della Società. Il consiglio di amministrazione deve in ogni momento essere composto in maggioranza da soggetti non residenti nel Regno Unito ai fini fiscali.

Gli amministratori sono eletti dall’assemblea generale degli azionisti e restano in carica fino all’assemblea generale annuale successiva e fino all’avvenuta elezione del nuovo consiglio d’amministrazione, fermo restando che gli amministratori possono, in qualsiasi momento, essere sollevati dall’incarico con o senza motivazione e/o sostituiti con delibera dell’assemblea degli azionisti.

Qualora il posto di un amministratore diventasse vacante a causa del decesso o delle dimissioni di un amministratore o per altri motivi, gli amministratori in carica potranno riunirsi per eleggere a maggioranza un nuovo amministratore fino alla successiva assemblea generale degli azionisti.

Articolo 14:

Il consiglio di amministrazione elegge al proprio interno un presidente e può nominare tra i suoi membri uno o più vicepresidenti. Può inoltre designare un segretario, anche esterno al consiglio di amministrazione, che sarà responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e delle assemblee degli azionisti. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione di almeno due amministratori nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, che non potrà comunque essere nel Regno Unito.

Il presidente del consiglio di amministrazione così eletto presiede tutte le riunioni del consiglio di

amministrazione; tuttavia, in sua assenza, il consiglio di amministrazione può designare un altro amministratore come presidente pro tempore, eleggendolo a maggioranza dei presenti all'assemblea o alla riunione.

Le convocazioni del consiglio di amministrazione devono essere notificate con preavviso scritto inviato a tutti gli amministratori, o trasmesso con altro mezzo di comunicazione, almeno ventiquattro ore prima dell'ora prevista per la riunione, tranne in situazioni di emergenza, la cui natura dovrà essere specificata nell'avviso di convocazione. Gli amministratori possono soprassedere alla convocazione col consenso scritto, o trasmesso con altro mezzo idoneo, di tutti gli amministratori. La convocazione non è tuttavia necessaria, se l'orario e il luogo della riunione sono già stati fissati in una precedente delibera del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori potranno partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione delegando per iscritto o con altro mezzo idoneo un altro amministratore a rappresentarli, nonché esprimere il loro voto inviandolo per iscritto o via fax o mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Gli amministratori possono inoltre assistere alle riunioni del consiglio in conference call o videoconferenza.

Gli amministratori possono agire esclusivamente nell'ambito di riunioni del consiglio regolarmente convocate. Essi non possono impegnare la Società nei confronti di terzi con la loro firma individuale a meno di non esservi espressamente autorizzati da una delibera del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare o agire validamente soltanto se alla riunione sono presenti o rappresentati ovvero partecipano in videoconferenza o conference call almeno due amministratori e solo se la maggioranza degli amministratori presenti o rappresentati è costituita da soggetti non residenti nel Regno Unito. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati alla riunione o collegati in videoconferenza o conference call. Se nel corso di una riunione del consiglio una votazione in merito a una delibera si conclude in parità, sarà decisivo il voto espresso dal presidente.

Gli amministratori possono agire anche attraverso una delibera circolare adottata all'unanimità esprimendo il loro consenso per iscritto o con altro idoneo mezzo, compreso il telefono, purché in quest'ultimo caso il voto sia debitamente verbalizzato. La data di adozione di tali delibere coinciderà con quella in cui l'ultimo amministratore ha apposto la sua firma.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di nominare i dirigenti della Società, tra cui il direttore generale, il segretario, gli assistenti del direttore generale, gli assistenti del segretario e le altre cariche ritenute necessarie per il corretto funzionamento e la gestione della Società. Le suddette nomine possono essere revocate in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. I dirigenti non devono essere necessariamente amministratori o azionisti della Società. Salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto, i dirigenti designati eserciteranno i poteri e svolgeranno gli incarichi loro assegnati dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri di gestione ordinaria della Società e di esecuzione degli atti finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale a persone fisiche o giuridiche che non siano necessariamente membri del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione potrà inoltre, se lo riterrà opportuno, delegare uno o più poteri, funzioni o discrezionalità a un comitato costituito da uno o più soggetti (anche esterni al consiglio di amministrazione), fermo restando che tale comitato non deve essere composto in maggioranza da amministratori residenti nel Regno Unito e che le riunioni dello stesso non potranno svolgersi nel Regno Unito, né essere validamente costituite se la maggioranza degli amministratori presenti o rappresentati alla riunione sono soggetti residenti nel Regno Unito.

Nessun amministratore potrà partecipare a una riunione del consiglio di amministrazione collegandosi in videoconferenza o conference call dal Regno Unito.

Articolo 15:

I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione devono recare la firma del presidente pro tempore che ha presieduto la riunione.

Le copie o gli estratti dei verbali eventualmente richiesti in sede giudiziaria o in altra sede devono recare la firma del presidente o del segretario o di due amministratori.

Articolo 16:

Il consiglio di amministrazione detiene i più ampi poteri ai fini del compimento degli atti di amministrazione e gestione nell'interesse della Società. Tutti i poteri non espressamente attribuiti dalla legge o dallo statuto all'assemblea generale degli azionisti rientrano nelle competenze del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione ha il potere di agire per conto della Società in relazione a tutte le questioni non espressamente riservate dallo statuto all'assemblea generale degli azionisti, nonché, fatta salva la validità generale di quanto sopra, di definire la politica aziendale e d'investimento in relazione agli investimenti di ciascun comparto e del relativo portafoglio in base al principio della ripartizione dei rischi, fatte salve le eventuali limitazioni imposte dalla Legge del 2002 o altre normative applicabili e dal consiglio di amministrazione.

In particolare, il consiglio di amministrazione ha il potere di determinare l'orientamento della politica aziendale. L'andamento della gestione e degli affari della Società non influenzano in alcun modo gli investimenti o le attività oggetto delle restrizioni eventualmente imposte dalla Legge 2002 o dalla legislazione dei paesi in cui le azioni sono offerte in sottoscrizione al pubblico o stabilite di volta in volta con apposita delibera dal consiglio di amministrazione e riportate nel prospetto informativo di offerta delle azioni.

Ai fini della determinazione e messa in atto della politica d'investimento il consiglio di amministrazione può decidere di investire il patrimonio della Società in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") autorizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e/o di altri organismi d'investimento collettivo ("OIC") così come definiti all'Art. 1, punto (2), primo e secondo trattino, della Direttiva 85/611/CEE, depositi presso istituti di credito, strumenti finanziari derivati e ogni altra attività consentita dalla Legge del 2002, Parte I.

Tali investimenti includono, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- (a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale nelle Borse valori degli Stati Membri dell'Unione Europea (in seguito "l'UE"),
- (b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario trattati in altri mercati regolamentati degli Stati Membri dell'Ue che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico,
- (c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale nelle Borse valori di qualsiasi altro paese dell'Europa orientale e occidentale, dell'America, dell'Asia, dell'Oceania e dell'Africa,
- (d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario trattati in altri mercati regolamentati che operano regolarmente, sono riconosciuti e aperti al pubblico in qualsiasi altro paese dell'Europa orientale e occidentale, dell'America, dell'Asia, dell'Oceania e dell'Africa,
- (e) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione a condizione che i termini dell'emissione prevedano l'impegno a effettuare le debite domande di ammissione alla quotazione ufficiale in una delle Borse valori di cui ai precedenti punti a) e c) o in uno dei mercati regolamentati che operano regolarmente, sono riconosciuti e aperti al pubblico specificati ai punti b) e d), e che tale ammissione sia fissata entro un anno dall'emissione,
- (f) quote di OICVM e/o altri organismi d'investimento collettivo ("OIC") così come definiti all'Art. 1, punto (2), primo e secondo trattino della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche, aventi sede in uno Stato Membro o altrove, a condizione che:
 - tali OIC siano legalmente autorizzati e soggetti a un livello di supervisione che la Commission de

Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) ritenga equivalente a quello previsto dal diritto comunitario e che sia garantita un’adeguata cooperazione tra le rispettive autorità;

- il grado di tutela dei detentori di quote in altri OIC sia equivalente a quello fornito ai detentori di quote di un OICVM e, in particolare, che le norme sulla separazione degli attivi, la contrazione o la concessione di finanziamenti e la vendita allo scoperto di valori monetari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle disposte dalla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche;
- l’attività degli altri OIC sia documentata nelle relazioni semestrali e nei bilanci d’esercizio, dove è riportata la valutazione delle attività, delle passività e della gestione economica nel periodo considerato;
- gli OICVM o gli altri OIC nei quali sia possibile investire (ovvero qualsiasi comparto degli stessi, purché sia rispettato il principio della separazione delle passività dei singoli comparti nei confronti dei terzi) siano autorizzati dai rispettivi statuti o atti costitutivi a investire i propri attivi in quote di altri OICVM o altri OIC in misura complessiva non superiore al 10%.

Ciascun comparto può inoltre sottoscrivere quote di OICVM e/o di altri OIC purché il valore dell’investimento non ecceda il 10% del patrimonio netto, fatto salvo quanto diversamente previsto per alcuni comparti nel prospetto informativo in vigore;

(g) depositi presso istituti di credito rimborsabili a prima richiesta o con diritto di revoca e con scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l’istituto di credito abbia la propria sede in uno Stato Membro dell’Ue o, se la sede si trova in uno Stato non facente parte dell’Ue, che sia soggetto a norme di carattere prudenziale ritenute equivalenti dalla CSSF a quelle previste dal diritto comunitario;

(h) strumenti finanziari derivati, inclusi strumenti equivalenti con regolamento in contanti, trattati su un mercato regolamentato, e/o strumenti finanziari derivati trattati sul mercato non regolamentato (“strumenti derivati OTC”), a condizione che:

- i valori sottostanti siano costituiti dagli strumenti descritti nei precedenti sottoparagrafi da (a) a (g), indici di Borsa, tassi d’interesse o di cambio in cui la Società può investire coerentemente con i propri obiettivi d’investimento;
- le controparti delle transazioni in strumenti derivati siano istituti sottoposti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF;
- gli strumenti derivati OTC prevedano una valorizzazione giornaliera affidabile e verificabile e possano essere ceduti, liquidati o controbilanciati in qualsiasi momento su iniziativa della Società con una transazione di compensazione conclusa al valore equo;

(i) strumenti del mercato monetario diversi da quelli trattati sui mercati regolamentati, contemplati dall’Art. 1 della Legge del 2002, se l’emissione o l’emittente di tali strumenti è sottoposto a regolamentazione allo scopo di tutelare gli investitori e il risparmio e a condizione che siano:

- emessi o garantiti da un istituto sottoposto a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto soggetto e rispondente a norme di carattere prudenziale ritenute dalla CSSF almeno al pari di quelle previste dal diritto comunitario;
- emessi da organismo i cui titoli siano trattati sui mercati regolamentati di cui ai precedenti sottoparagrafi (a), (b) o (c);
- emessi o garantiti da un istituto sottoposto a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto soggetto e rispondente a norme di carattere prudenziale ritenute dalla CSSF almeno al pari di quelle previste dal diritto comunitario;

- emessi da altri organismi che rientrino nelle categorie approvate dalla CSSF, a condizione che le tutele previste per gli investitori in tali strumenti siano equivalenti a quelle di cui al primo, secondo o terzo trattino e purché l'emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno 10 milioni di euro e che rispetti le regole di presentazione e pubblicazione del bilancio previste dalla Direttiva 78/660/CEE, punto (1), un soggetto che, all'interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, svolga attività di finanziamento a favore del gruppo oppure un soggetto che svolga attività di finanziamento a favore di società veicolo per progetti di cartolarizzazione che godono di una linea di credito bancaria.

La Società può inoltre investire fino a un massimo del 20 percento del patrimonio netto di un comparto in azioni e/o titoli di debito emessi da uno stesso soggetto se la politica d'investimento del comparto consiste nel replicare la composizione di un determinato indice azionario od obbligazionario riconosciuto dalla CSSF, a condizione che:

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata,
- l'indice sia un valore di riferimento adeguatamente rappresentativo del mercato cui si riferisce,
- l'indice sia regolarmente e adeguatamente pubblicato.

Il limite sale al 35% se ciò appare giustificato dalle eccezionali condizioni di mercato, soprattutto nel caso dei mercati regolamentati, dove alcuni valori mobiliari o strumenti del mercato sono preponderanti. L'investimento fino a tale limite è autorizzato limitatamente a un solo emittente.

La Società può investire fino a un massimo del 35% del patrimonio di ciascun comparto in valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Ue, dalle relative autorità locali, da uno Stato non Membro o da enti pubblici internazionali cui aderiscano uno o più Stati Membri.

La Società può investire fino al 100% del patrimonio di ciascun comparto, nel rispetto del principio della ripartizione del rischio, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Ue, le relative autorità locali, uno Stato membro dell'OCSE o enti pubblici internazionali cui aderiscano uno o più Stati Membri a condizione che (i) tali titoli provengano da almeno sei diverse emissioni e (ii) i titoli di ogni singola emissione non rappresentino oltre il 30% del patrimonio totale del comparto. Laddove e conformemente a quanto consentito nonché ai sensi delle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti del Lussemburgo, un Comparto della Società può sottoscrivere, acquistare o detenere titoli da emettere o emessi da uno o più Comparti diversi della Società.

Articolo 17:

I contratti o altre transazioni in essere tra la Società e altre società o imprese non perderanno la propria efficacia qualora uno o più amministratori o dirigenti della società detengano interessi o abbiano funzioni di amministratore, di socio, di dirigente o di dipendente di tale società o impresa. Tale rapporto non impedirà agli amministratori, soci, dirigenti della Società con funzioni di amministratore, dirigente o dipendente di una qualsiasi società o impresa con la quale la società ha in essere contratti o relazioni di affari di esaminare, votare o agire in relazione a qualsiasi materia relativa ai suddetti contratti o relazioni d'affari.

Qualora un amministratore o dirigente della società detenga interessi personali in relazione ad una transazione della Società, salvo qualora detta transazione venga effettuata nel quadro dell'attività ordinaria della Società e alle condizioni di mercato, tale amministratore o dirigente dovrà informare il consiglio di amministrazione di tali interessi personali e non potrà discutere o votare su tale transazione; gli estremi della transazione e la natura dell'interesse detenuto da tale amministratore o dirigente verranno deferiti alla successiva assemblea generale dei soci.

L'espressione "interessi personali" così come viene utilizzata nel paragrafo precedente non si applicherà ai rapporti o agli interessi relativi a materie, posizioni o transazioni concernenti BlackRock Inc., una delle sue controllate o società holding o controllate di società holding o qualsiasi altra società o struttura di volta in volta individuata dal consiglio di amministrazione a totale discrezione di quest'ultimo.

Articolo 18:

La Società può rimborsare a un amministratore o dirigente, ai suoi eredi, esecutori testamentari e curatori, le spese ragionevolmente sostenute dall'interessato a seguito di qualsiasi istanza, processo o procedimento giudiziario nel quale egli sia coinvolto per il fatto di essere o essere stato amministratore o dirigente della Società o, su sua richiesta, di un'altra società di cui la Società sia azionista o creditrice e dalla quale non venga rimborsato, salvo nel caso in cui, in tale istanza, processo o procedimento giudiziario, egli sia riconosciuto responsabile di negligenza grave o di illecito volontario. In caso di composizione della vertenza, il rimborso verrà effettuato solo relativamente agli aspetti a cui si riferisce la composizione stessa e per i quali la società riceveva assicurazione dai propri legali che la persona alla quale è dovuto il rimborso non ha commesso alcuna violazione. Il diritto al rimborso di cui sopra non pregiudicherà gli altri eventuali diritti spettanti al soggetto in questione.

Articolo 19:

La Società sarà impegnata dalla firma congiunta di due amministratori o dirigenti ai quali siano stati conferiti i poteri dal consiglio di amministrazione o in virtù di una delibera del consiglio di amministrazione.

Articolo 20:

La Società nominerà un sindaco con debita autorizzazione a svolgere le mansioni di cui all'Articolo 113 della legge del 2002. Tale sindaco sarà nominato dall'assemblea generale dei soci e resterà in carica fino alla nomina del suo successore.

Articolo 21:

Come meglio specificato di seguito, la Società ha la facoltà di riscattare le proprie azioni in qualsiasi momento, con le sole limitazioni previste dalla legge del 2002. Un azionista può in qualsiasi momento richiedere il rimborso da parte della Società di una parte o di tutte le sue azioni. Il prezzo di riscatto dovrà essere versato entro sette giorni lavorativi (in Lussemburgo) dalla data nella quale è stato determinato il valore patrimoniale netto o, se posteriore, dalla data nella quale la Società ha ricevuto i relativi certificati azionari. Il prezzo sarà pari al valore patrimoniale netto della classe pertinente di azioni come determinato secondo le disposizioni dell'Articolo ventitré, previa detrazione della somma ritenuta appropriata dal consiglio di amministrazione per coprire le spese di transazione e gli oneri fiscali, con arrotondamento per difetto dell'importo risultante in base alla decisione del consiglio di amministrazione e previa detrazione della commissione di rimborso e/o di vendita differita eventualmente applicabili alla data del riscatto per decisione del consiglio di amministrazione e riportate nel prospetto informativo. Tali richieste di rimborso vanno presentate dall'azionista interessato per iscritto alla sede legale della Società in Lussemburgo o a qualsiasi altra persona o ente che la Società abbia designato quale agente per il rimborso delle azioni. Il certificato o i certificati azionari delle azioni di cui viene chiesto il rimborso devono essere riconsegnati alla Società o un suo rappresentante debitamente incaricato in buono stato e corredati del relativo titolo di proprietà per consentire il versamento del prezzo di riscatto.

Le azioni facenti parte del capitale della Società e riscattate da quest'ultima verranno annullate.

Un azionista può richiedere la conversione di una parte o di tutte le sue azioni in azioni di un'altra classe al valore patrimoniale netto rispettivo delle azioni della classe pertinente con riserva che il consiglio di amministrazione potrà imporre a queste conversioni le restrizioni ritenute opportune e potrà condizionare la conversione al pagamento di commissioni che il consiglio stesso avrà determinato.

Qualora una conversione di azioni riduca la partecipazione di un particolare azionista in azioni di una data classe al di sotto del numero di azioni o del controvalore minimo determinato di volta in volta dal consiglio di amministrazione, si riterrà che tale azionista abbia richiesto il riscatto o la conversione, a seconda dei casi, di tutte le sue azioni di tale classe.

La Società non è tenuta a rimborsare o convertire azioni di un Comparto in un determinato Giorno di valutazione, qualora nello stesso giorno vi siano ordini di rimborso e conversione per tutte le classi di azioni del Comparto in questione per il valore complessivo determinato dal consiglio di amministrazione e indicato nell'attuale prospetto informativo della Società. La Società può altresì decidere di differire rimborsi e

conversioni al verificarsi di circostanze eccezionali che, secondo il parere del consiglio di amministrazione, possano influenzare negativamente gli interessi dei detentori di una classe o classi di azioni di quel Comparto, come descritto nel vigente prospetto informativo della Società.

Le richieste di rimborso saranno irrevocabili salvo nel caso di sospensione dei rimborsi come detto nel paragrafo precedente e nel caso di sospensione dei rimborsi in virtù dell'articolo ventidue. In assenza di revoca, il riscatto verrà effettuato, nei casi di esecuzione parziale o differita, come già detto, e nell'eventualità della sospensione in virtù dell'articolo ventidue, nel primo giorno di valutazione successivo a tale esecuzione parziale o differita o alla fine della sospensione.

Fatto salvo quanto sopra, qualora in circostanze eccezionali le disponibilità liquide di un comparto non fossero sufficienti a consentire il pagamento o il rimborso da eseguire entro il periodo fissato per il pagamento, quest'ultimo verrà effettuato non appena ragionevolmente realizzabile ma senza addebito di interessi.

Il consiglio di amministrazione potrà decidere di volta in volta che un riscatto o una conversione richiesta da un particolare azionista non possa essere di importo inferiore a quello indicato nel prospetto informativo.

Il consiglio di amministrazione potrà decidere di volta in volta che se un rimborso o conversione o vendita di azioni dovesse ridurre il valore della partecipazione di un particolare azionista o le azioni di una classe al di sotto di un importo determinato dal consiglio stesso di volta in volta, si riterrà che tale azionista abbia richiesto il rimborso o la conversione di tutte le sue azioni della suddetta classe.

Per gli importi dovuti a un particolare azionista superiori alla somma determinata dal consiglio di amministrazione e indicata nell'attuale prospetto informativo della Società, il consiglio di amministrazione potrà differire l'invio o il bonifico, a seconda dei casi, di tutto o di una parte di tale importo a una data non posteriore al settimo giorno lavorativo dalla data nella quale il pagamento sarebbe dovuto essere effettuato.

Il consiglio di amministrazione potrà rinviare la data di pagamento dei rimborsi fino alla scadenza massima di 45 giorni lavorativi bancari per tenere conto dei tempi di regolamento o di altri vincoli prevalenti nei mercati finanziari dei paesi nei quali è investita una parte sostanziale degli attivi relativi a una particolare classe di azioni e ciò esclusivamente nei confronti di quelle classi di azioni i cui obiettivi e le cui politiche di investimento specifiche prevedano l'investimento in titoli di emittenti dei paesi emergenti.

Su richiesta dell'azionista, la Società potrà accettare di effettuare un pagamento in moneta metallica ove consentito dalle normative e regolamenti applicabili e tenuto conto dell'interesse degli altri azionisti. Nel caso di una distribuzione in moneta metallica, il Sindaco della Società redigerà uno specifico rapporto a spese dell'azionista interessato, come richiesto dalla legislazione applicabile.

Articolo 22:

Al fine di determinare il prezzo di emissione e di rimborso delle azioni della Società, il valore patrimoniale netto delle azioni di ciascuna classe verrà determinato dalla Società periodicamente, ma non meno di due volte al mese, secondo le istruzioni del consiglio di amministrazione (questi giorni o periodi di determinazione del valore patrimoniale netto vengono definiti nel presente atto "Giorno di Valutazione"). Se un Giorno di Valutazione coincide con un giorno di chiusura delle banche o della Borsa in Lussemburgo, il Giorno di Valutazione sarà il successivo primo giorno di apertura della Borsa e delle banche.

La Società potrà sospendere la determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni di una particolare classe, nonché l'emissione e il rimborso (compresa la conversione) di azioni di questa classe durante:

- a) qualsiasi periodo nel quale i principali mercati o Borse in cui è quotata una parte sostanziale degli investimenti della Società attribuibili a tale classe di azioni siano chiusi, a esclusione dei normali giorni festivi, o durante il quale le transazioni siano limitate o sospese;
- b) i periodi in cui si verificano situazioni economiche d'emergenza e durante i quali la realizzazione o la valutazione di attivi detenuti dalla Società e attribuibili alla classe di azioni di cui trattasi non sia

realizzabile;

- c) qualsiasi interruzione nei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il prezzo o il valore di un investimento di questa classe di azioni ovvero il prezzo o il valore corrente in una qualsiasi piazza di Borsa o altro mercato;
- d) i periodi durante i quali la Società si trovi nell'impossibilità di rimpatriare i fondi per effettuare i rimborsi delle azioni o i periodi durante i quali il trasferimento dei fondi relativi alla realizzazione o all'acquisizione di investimenti o i pagamenti dovuti per rimborsi di azioni non possono, secondo il consiglio di amministrazione, essere effettuati ai tassi di cambio normali;
- e) qualsiasi periodo nel quale il valore patrimoniale netto per azione di una controllata della Società non possa essere determinato con precisione;
- f) i periodi in cui sia stata resa nota o sia stata approvata una risoluzione in merito alla chiusura o alla fusione di un Comparto ai sensi dell'articolo ventotto;
- g) i periodi, limitatamente ai casi di sospensione dell'emissione di azioni, durante i quali la Società abbia comunicato la propria chiusura.

Le sospensioni per le cause sopraelencate verranno annunciate, se del caso, dalla Società e dovranno essere notificate dalla Società agli azionisti che richiedano il rimborso o la conversione delle loro azioni al momento della presentazione della richiesta scritta di rimborso, come prescritto dall'articolo ventidue.

La sospensione di una qualsiasi classe di azioni non avrà nessun effetto sul calcolo del valore patrimoniale netto, sull'emissione, sul rimborso e sulla conversione delle azioni appartenenti alle altre classi.

Articolo 23:

Il valore patrimoniale netto delle azioni di ciascuna classe di azioni della Società sarà espresso nella valuta della classe di azioni pertinente e in altra possibile valuta decisa di volta in volta dal consiglio di amministrazione e verrà determinato per ogni Giorno di valutazione dividendo il patrimonio netto della Società corrispondente a ciascuna classe di azioni (vale a dire il valore dell'attivo della Società corrispondente a tale classe meno il passivo attribuibile alla stessa classe) per il numero di azioni della classe pertinente in circolazione in quel momento e arrotondando il risultato a quel numero di cifre decimali che il consiglio di amministrazione riterrà opportuno, nella valuta di denominazione delle Azioni, per eccesso (a partire dai cinque millesimi) o per difetto. Se dall'ultima valutazione si è verificato un cambiamento sostanziale delle quotazioni sui mercati nei quali è investita una parte rilevante degli attivi della Società attribuibile a una particolare classe di azioni, la Società può, per tutelare gli interessi dei propri azionisti, annullare la precedente valutazione e procedere a una seconda valutazione purché in tal caso tutte le sottoscrizioni, conversioni e rimborsi da effettuarsi inizialmente in base alla prima valutazione vengano effettuate in base alla suddetta seconda valutazione.

La valutazione del valore patrimoniale netto delle varie classi di azioni verrà effettuata come segue:

A. l'attivo della Società comprenderà:

- a) tutte le disponibilità liquide o di conto corrente, compresi i relativi interessi maturati;
- b) gli effetti, i pagherò e crediti (compresi i titoli venduti ma non ancora consegnati) ad eccezione di quelli dovuti da una filiale della Società;
- c) i titoli di Stato, i pagherò a termine, le quote, le azioni, le obbligazioni, i diritti di sottoscrizione, i warrant, le opzioni e altri investimenti e titoli posseduti o acquistati dalla Società;
- d) le azioni, i dividendi in azioni, i dividendi azionari e le distribuzioni in contanti dovute alla Società

nella misura in cui esse siano ragionevolmente note alla Società (fatte salve le eventuali rettifiche effettuate dalla Società in funzione delle fluttuazioni del valore di mercato dei titoli quotati ex dividendo, senza diritti o simili);

- e) gli interessi maturati su ogni tipo di titolo fruttifero di interessi posseduto dalla Società, salvo quando incluso o già rispecchiato nel valore di tale titolo;
- f) le spese di avviamento della Società a condizione che non siano già state ammortizzate e che possano essere separate direttamente dal capitale della Società, e
- g) qualsiasi altro credito di ogni tipo e natura, compresi i risconti attivi.

Il valore di tali attivi sarà dato da:

- a) il valore delle disponibilità liquide o dei depositi di conto corrente, degli effetti pagabili a vista e di qualsiasi altro importo dovuto, dei risconti attivi, dei dividendi e interessi maturati o scaduti ma non ancora riscossi, sarà dato dal valore nominale o importo nominale rispettivo, a meno che il recupero di tale valore sia ritenuto improbabile, nel qual caso il valore sarà determinato previa deduzione di un importo ritenuto dal consiglio di amministrazione atto a rispecchiare il valore effettivo di questi attivi;
- b) il valore di tutti i titoli e altri crediti non compresi nel paragrafo a), costituenti un portafoglio particolare del comparto, sarà determinato in base all'ultimo prezzo noto alla chiusura delle contrattazioni nelle quali tali titoli o crediti vengono negoziati o ammessi alle negoziazioni. Per i titoli negoziati su mercati la cui chiusura è posteriore all'ora di valutazione, potranno essere utilizzati gli ultimi prezzi noti in quel momento o successivamente. In alcune circostanze precisate nel vigente prospetto informativo della Società, il consiglio di amministrazione potrà utilizzare i prezzi denaro-lettera. Il valore di qualsiasi titolo o credito negoziato su un qualsiasi mercato regolamentato sarà determinato in modo analogo. Qualora tali titoli o altri crediti siano quotati o negoziati su più di una Borsa o mercato regolamentato, il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione, selezionare una di queste Borse o uno di questi mercati regolamentati ai fini della valutazione;
- c) i titoli non negoziati o non ammessi in una Borsa ufficiale o in un mercato regolamentato verranno valutati dal consiglio di amministrazione tenendo conto dell'ultimo prezzo noto che si ritenga rispecchiare il loro valore reale, applicando criteri prudenziali e in buona fede, sulla base del loro prezzo probabile di realizzo o di acquisto (a seconda dei casi);
- d) fatto salvo quanto sopra, se al Giorno di Valutazione le disponibilità liquide o altri crediti appartenenti alla Società sono stati o stanno per essere realizzati, gli importi ottenuti dalla Società verranno imputati a bilancio al posto dei titoli venduti o delle disponibilità realizzate; se tuttavia il valore di certi crediti non è noto con precisione, esso verrà valutato dal consiglio di amministrazione con criteri prudenziali e in buona fede;
- e) se un titolo o un credito particolare non può essere valutato come precedentemente precisato o se il consiglio di amministrazione ritiene che un altro metodo di valutazione rispecchi in maniera più precisa il valore effettivo del titolo o del credito, il metodo di valutazione di detto titolo o credito sarà determinato dal consiglio di amministrazione a sua totale discrezione.

B. Il passivo della Società è così composto:

- a) tutti i prestiti contratti, gli effetti passivi e i debiti, tranne i debiti verso le filiali;
- b) tutte le spese amministrative maturate o dovute (comprese le spese di gestione, di custodia e le spese per il personale);
- c) tutti i debiti noti, presenti e futuri, compresi gli impegni contrattuali maturati che prevedano pagamenti

in contanti o in natura, compresi gli importi dei dividendi non versati dichiarati dalla Società, il cui Giorno di valutazione coincida con la data della determinazione dell'avente diritto o successiva;

- d) gli accantonamenti sufficienti a coprire gli oneri fiscali futuri sul capitale e sul reddito nel Giorno di Valutazione così come determinati di volta in volta dalla Società e le altre riserve eventualmente autorizzate e approvate dal consiglio di amministrazione;
- e) qualsiasi altro debito della Società di qualsivoglia tipo e natura.

Nel determinare l'importo di questi debiti, la Società prenderà in considerazione tutte le spese inerenti che comprenderanno le spese di costituzione, le spese e parcelle dovute ai consulenti o gestori di investimenti, ai contabili, le spese di custodia, di domiciliazione, di registrazione, i costi delle persone preposte ai pagamenti e dei rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione, di altri dipendenti della Società, le spese per prestazioni legali e di revisione contabile, le spese promozionali, di stampa, di redazione delle relazioni, compresi i costi di pubblicità, elaborazione e stampa dei prospetti, dei testi esplicativi, delle dichiarazioni di registrazione, delle relazioni annuali o semestrali di bilancio, i costi di quotazione in Borsa, i costi delle registrazioni e delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti e le altre spese operative comprese le spese di acquisto e di vendita di titoli, gli interessi, i costi finanziari, di intermediazione, le spese postali, telefoniche e di telex. La Società potrà calcolare anticipatamente le spese amministrative e varie di tipo ricorrente e regolare, in base a periodi annuali o altra frequenza, e potrà accantonare le stesse in porzioni uguali per ciascun periodo.

C. Il consiglio di amministrazione stabilirà il gruppo di attivi di pertinenza di ciascuna classe di azioni nel modo seguente:

- a) i ricavi provenienti dall'emissione di ciascuna classe di azioni saranno attribuiti nella contabilità della Società agli attivi corrispondenti a quella classe di azioni e i crediti e debiti nonché le entrate e le spese relative saranno attribuiti a tali attivi secondo le disposizioni del presente articolo;
- b) nel caso di attivi derivati da altri attivi, questi attivi derivati saranno attribuiti nella contabilità della Società agli stessi attivi dai quali sono derivati e in occasione di ciascuna rettifica di valore di un attivo, la maggiorazione o la diminuzione di valore sarà applicata al gruppo di attivi corrispondente;
- c) qualora la Società abbia un debito relativo a un attivo di un particolare gruppo o a un'azione promossa in relazione a un attivo di un dato gruppo, questo debito sarà attribuito al gruppo di attivi corrispondente;
- d) nel caso in cui un attivo o un passivo della Società non fosse imputabile a un gruppo di attivi particolare, esso sarà attribuito a tutti i gruppi di attivi in misura proporzionale al valore patrimoniale netto delle relative classi di azioni, fatta salva la possibilità, se ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione, di riallocare qualsiasi attivo o passivo precedentemente attribuito; il consiglio di amministrazione potrà trasferire nella contabilità della Società un attivo o un passivo da un gruppo di attivi a un altro se per qualsiasi motivo (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i casi di istanza di un terzo creditore nei confronti di alcuni attivi della Società) non sia stato parzialmente o totalmente assegnato nel modo determinato dal consiglio di amministrazione secondo questo articolo; i debiti verranno suddivisi classe per classe, in modo che i terzi creditori possano rivalersi esclusivamente nei confronti dei soli attivi della classe interessata;
- e) all'atto del pagamento o, se determinata, alla data di registrazione dei dividendi ai detentori di una determinata classe di azioni, il valore patrimoniale netto di tale classe di azioni sarà calcolato al netto dell'importo di tali dividendi.

D. Ai sensi del presente articolo:

- a) i rimborsi di azioni della Società, come previsto all'articolo ventuno precitato, verranno registrati e

presi in considerazione immediatamente dopo la chiusura della giornata di valutazione di cui al presente articolo, e a partire da quel momento e fino al momento del pagamento il relativo corrispettivo sarà computato tra i debiti della Società;

- b) gli investimenti, le disponibilità liquide e gli altri attivi della Società espressi in valute diverse dal dollaro statunitense saranno valutati in base al tasso di cambio di mercato o dei tassi di cambio vigenti al momento della determinazione del valore d'inventario delle azioni;
- c) per quanto possibile nei Giorni di Valutazione si procederà ai rimborsi o alle vendite di azioni della Società con esecuzione immediata.

Articolo 24:

In occasione delle sottoscrizioni di azioni della Società, il prezzo unitario al quale tali azioni verranno offerte e vendute sarà il valore patrimoniale netto come definito in precedenza per la classe di azioni pertinente, maggiorata delle commissioni previste nei documenti di vendita nonché delle altre commissioni che il consiglio di amministrazione riterrà opportuno addebitare per coprire le spese di commercializzazione e gli oneri fiscali; il prezzo verrà arrotondato per eccesso, secondo quanto deciso di volta in volta dal consiglio di amministrazione. Le retribuzioni dovute ai soggetti preposti al collocamento delle azioni verranno prelevate da tali commissioni. Il prezzo così determinato dovrà essere pagato non oltre il settimo giorno lavorativo dopo la data nella quale sarà stato determinato il valore patrimoniale netto applicabile.

Previa approvazione del consiglio di amministrazione e nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione applicabile, in particolare per quanto riguarda la predisposizione, a spese degli investitori, di una relazione di certificazione contabile da parte del revisore della Società che confermi il valore dei conferimenti in natura, il prezzo di emissione potrà essere corrisposto con il conferimento alla Società di titoli accettati da parte del consiglio di amministrazione, congrui rispetto alla politica di investimento e alle restrizioni di investimento della Società e del comparto pertinente.

Articolo 25:

La Società concluderà con una banca rispondente ai requisiti della legge sugli organismi di investimento collettivo (la "Banca depositaria") un accordo di custodia. Tutti i titoli e le disponibilità della Società saranno conservati dalla Banca depositaria che assumerà nei confronti della Società e degli azionisti della stessa le responsabilità previste dalla legge.

Se la Banca depositaria rinunciasse all'incarico, il consiglio di amministrazione si adopererà per reperire una società disposta ad assumere le funzioni di banca depositaria e designerà tale società quale Banca depositaria al posto della Banca depositaria dimissionaria. Il consiglio di amministrazione non può porre fine al mandato della Banca depositaria prima di aver designato un'altra banca depositaria come previsto nella presente clausola.

Articolo 26:

L'esercizio contabile della Società inizierà il primo giorno di settembre di ciascun anno e scadrà il trentuno agosto dell'anno successivo. La contabilità della Società sarà tenuta in dollari statunitensi (U.S. \$). Nel caso in cui esistano, come previsto dal precedente articolo cinque, diverse classi di azioni i cui valori siano espressi in valute diverse, i conti verranno convertiti in dollari statunitensi ai fini della redazione del bilancio della Società.

Articolo 27:

La distribuzione degli utili e qualsiasi altra distribuzione di proventi sarà deliberata dall'Assemblea generale dei soci su proposta del consiglio di amministrazione, tenendo conto del fatto che le delibere dell'Assemblea generale relative alla distribuzione o meno di dividendi o di altri proventi sarà sottoposta al voto dei soli azionisti della classe corrispondente.

I dividendi saranno versati in U.S.\$ o in altra valuta nella quale sarà espresso il valore patrimoniale netto delle azioni di qualsiasi classe.

Il consiglio di amministrazione potrà decidere di versare degli acconti sui dividendi.

La Società potrà procedere a eventuali perequazioni su una parte o su tutti i portafogli a discrezione del consiglio di amministrazione, allo scopo di garantire che il livello dei dividendi pagabili ad una o più classi di azioni non venga modificato dall'emissione o dal riscatto di azioni della classe o delle classi corrispondenti durante uno stesso esercizio.

Non si potrà procedere ad alcuna distribuzione se dopo la dichiarazione di tale distribuzione il capitale della Società risulta inferiore al capitale minimo previsto per legge. Non verranno distribuiti dividendi alle azioni a capitalizzazione dei proventi.

Articolo 28:

Nel caso di scioglimento della Società, le procedure di liquidazione della stessa verranno affidate a uno o più liquidatori (persone fisiche o enti giuridici) nominati dall'Assemblea generale dei soci che delibera lo scioglimento, la quale ne determinerà i poteri e la remunerazione. Il patrimonio netto di liquidazione di ciascuna classe di azioni verrà distribuito dai liquidatori ai titolari di azioni delle diverse classi, in proporzione alle azioni detenute in tali classi.

Qualora il patrimonio netto totale della Società scendesse al di sotto dei 100.000.000 di dollari statunitensi, la Società potrà, dandone comunicazione ai titolari delle azioni, riscattare nel giorno di contrattazione successivo a quello della scadenza del preavviso l'insieme (e non solamente una parte) delle azioni non ancora rimborsate.

Qualora, per un periodo di trenta giorni consecutivi e per qualsiasi motivo, il valore patrimoniale netto di uno dei comparti fosse inferiore a 50 milioni di dollari statunitensi o se il consiglio di amministrazione lo ritiene opportuno nell'interesse degli azionisti, ovvero in considerazione di cambiamenti della situazione economico-politica tali da ripercuotersi negativamente sul comparto in questione, il consiglio di amministrazione potrà chiudere il comparto riscattando tutte (e non solamente una parte) le azioni di quel comparto nel giorno di negoziazione successivo alla scadenza del suddetto periodo di preavviso oppure, ai titolari di azioni del comparto interessato con un preavviso conforme a quanto disposto dalla legge o regolamento di volta in volta applicabile, procedere alla fusione del comparto con un altro comparto della Società o con un altro OICVM.

La chiusura del comparto tramite riscatto obbligatorio di tutte le azioni o la fusione del comparto con altro comparto della Società o altro OICVM, per motivi comunque diversi da quelli richiamati nel precedente paragrafo, potrà essere effettuata solo previa autorizzazione degli azionisti del comparto interessato riuniti in Assemblea generale regolarmente convocata e validamente costituita senza alcun quorum di presenza, la quale potrà deliberare a maggioranza semplice dei voti espressi.

La fusione così deliberata dal consiglio di amministrazione o approvata dagli azionisti del comparto pertinente sarà vincolante per i detentori di azioni del(dei) comparto(i) pertinente(i) alla scadenza del periodo di preavviso conforme alle disposizioni della legge o regolamento di volta in volta applicabile.

Il patrimonio netto di liquidazione che risulterà non distribuito alla chiusura delle procedure di liquidazione del comparto sarà depositato presso la Caisse de Consignation del Lussemburgo, con prescrizione dopo trenta anni.

Laddove applicabile, il prezzo di riscatto delle azioni di un comparto destinato a essere liquidato secondo quanto precedentemente indicato dovrà, a partire dalla data del preavviso o dell'approvazione, a seconda dei casi, rispecchiare i costi di realizzazione e di liquidazione previsti per la liquidazione e a tale riscatto non potranno essere applicate le usuali commissioni di rimborso.

Articolo 29:

Il presente statuto potrà essere emendato di volta in volta da un'Assemblea degli azionisti, con i requisiti di quorum e di maggioranza previsti dalle leggi del Lussemburgo. Gli emendamenti che modificano i diritti dei

titolari di azioni di una qualsiasi classe nei confronti di quelli di qualsiasi altra classe saranno inoltre soggetti ai suddetti requisiti di quorum e di maggioranza relativi a ciascuna di queste classi.

Articolo 30:

A qualsiasi materia non disciplinata dal presente statuto si applicherà il disposto della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche, nonché la legge del 2002.